BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA SOMALIA

Anno I Mogadiscio, 25 giugno 1958 Suppl. N. 3 al N. 6

PUBBLICAZIONE MENSILE
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo: per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

LEGGI:

LEGGE 25 giugno 1958 N. 15: *Elezioni Amministrative* 623

DECRETI:

N.N.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

VARIE

N. N.

STAMPERIA DEL GOVERNO
— Mogadiscio —

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA
LEGGE 25 giugno 1958, n. 15: Elezioni Amministrative.

L'AMMINISTRATORE

PRESO ATTO dell'approvazione dell'Assemblea Legislativa;

SANZIONA E PROMULGA

la seguente Legge:

TITOLO I — **Generalità.**

Art. 1.

Caratteristiche generali delle elezioni.

I Membri dei Consigli municipali sono eletti a suffragio universale.

Ogni elettore dispone di un voto e vota per liste di candidati presentate per ogni circoscrizione elettorale.

Il voto è libero diretto, e segreto.

La rappresentanza in Consiglio è proporzionale ai voti riportati da ciascuna lista e si calcola col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti.

Non si procede a votazione ove sia stata presentata una sola lista.

Art. 2.

Circoscrizioni elettorali.

Il territorio di ogni Amministrazione municipale costituisce una circoscrizione elettorale.

Art. 3.

Organi elettorali.

Oltre ai Seggi per le votazioni, in ogni circoscrizione elettorale è istituito un Ufficio elettorale circoscrizionale, che ha sede nel Capoluogo del Municipio.

In ogni Distretto è istituito un Ufficio elettorale distrettuale, che ha sede nel Capoluogo del Distretto.

Art. 4.

Data e durata delle elezioni.

Le elezioni debbono essere indette con Decreto del Ministro per gli Affari Interni non prima e non dopo trenta giorni dalla scadenza o scioglimento del Consiglio municipale.

Hanno la durata di un giorno.

La data delle elezioni deve in ogni caso cadere non prima del novantesimo giorno e non oltre il centoventesimo giorno dopo la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di detto Decreto.

Art. 5.

Obbligatorietà morale del voto.

L'esercizio del voto è un obbligo morale, al quale nessuno può sottrarsi senza venire meno ad un preciso dovere.

Art. 6.

Orario degli Uffici per il servizio elettorale.

Ai fini delle elezioni gli Uffici distrettuali e municipali restano aperti quotidianamente, nei settantacinque giorni precedenti le elezioni, dalle 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18: nei giorni festivi l'orario di apertura è limitato dalle 7,30 alle 12,30.

Nel giorno della votazione gli Uffici suddetti restano aperti ininterrottamente dalle 6 sino al termine delle operazioni elettorali.

TITOLO II — **Gli elettori.**

Art. 7.

Requisiti degli elettori.

Sono elettori del Consiglio municipale i cittadini somali di ambo i sessi, i quali:

1) risultino iscritti all'anagrafe municipale da almeno 6 mesi alla data del novantesimo giorno precedente le elezioni;

2) nell'anno in cui sono tenute le elezioni abbiano compiuto diciotto anni di età;
3) non risultino interdetti od alienati od in stato di interdizione dai pubblici uffici;
4) non si trovino in stato di detenzione.

Art. 8.

Compilazione delle liste generali degli elettori.

Entro il settantacinquesimo giorno precedente le elezioni, sulla scorta del registro di popolazione, il Sindaco provvede alla compilazione della lista generale degli elettori.

Nella lista gli elettori sono iscritti in ordine alfabetico e con l'indicazione di:

1. - il numero progressivo;
2. - il numero del corrispondente foglio di famiglia;
3. - il nome, la paternità, il nome dell'avo paterno e l'eventuale soprannome;
4. - la data ed il luogo di nascita;
5. - l'abitazione.

Art. 9.

Deposito delle liste generali degli elettori.

Entro il termine di cui all'articolo precedente il Sindaco provvede al deposito della lista generale degli elettori presso l'Ufficio municipale e ne invia esemplari al Prefetto, al Commissario distrettuale, al Giudice distrettuale ed ai Comandi di stazione di polizia perchè le facciano esporre nei loro albi.

Il deposito viene preannunciato mediante manifesto, da affiggersi all'albo municipale ed in altri luoghi pubblici, e con banditori.

Art. 10.

Ricorsi relativi alle liste generali degli elettori.

Non oltre il sessantesimo giorno precedente le elezioni ogni cittadino ha diritto di prendere visione delle liste generali degli elettori depositate ai termini del precedente articolo e di proporre ricorsi contro le iscrizioni o le omissioni: tali ricorsi debbono essere presentati entro il giorno successivo al termine del deposito delle liste.

Essi sono risolti in prima istanza, dal Commissario distrettuale, al quale debbono essere indirizzati in carta semplice e che decide sentito il Sindaco.

Il Commissario distrettuale deve decidere entro cinque giorni: se non decide, il ricorso si intende accolto.

Contro la decisione del Commissario distrettuale, il cittadino, entro cinque giorni, può ricorrere al Giudice distrettuale, il quale, entro dieci giorni, deve decidere inappellabilmente.

Nel caso che il Giudice distrettuale non decida entro il termine stabilito, il ricorso s'intende accolto.

Art. 11.

Numero e liste dei Seggi — Certificati elettorali.

Entro il trentesimo giorno precedente le elezioni il Sindaco deve:

— stabilire il numero dei Seggi elettorali, in ragione di non più di 400 elettori per ciascun Seggio, e la loro ubicazione;
— compilare le liste degli elettori per ciascun Seggio, che oltre ai dati indicati all'articolo 8 debbono avere appositi spazi, riservati ai componenti i Seggi elettorali, per le annotazioni di competenza;
— compilare i certificati elettorali;
— segnalare al Ministro per gli Affari Interni, al Prefetto, al Commisario distrettuale ed al Giudice distrettuale il numero e l'ubicazione dei Seggi, nonchè il numero degli elettori assegnati a ciascun Seggio.

Art. 12.

Indicazioni essenziali dei certificati elettorali.

Il certificato elettorale deve indicare:

— il nominativo e l'indirizzo dell'elettore;
— l'ubicazione ed il numero del Seggio;
— il giorno e l'orario della votazione;
— il numero di iscrizione nella lista elettorale.

Art. 13.

Ritiro dei certificati elettorali.

Nel periodo che corre tra il trentesimo giorno e quello precedente le elezioni, ogni elettore è tenuto a ritirare, presentandosi personalmente al Municipio ed attenendosi alle disposizioni che in merito stabilirà il Sindaco, il proprio certificato elettorale.

E' ammesso che l'elettore ritiri anche il certificato della propria moglie.

Art. 14.

Consegna a domicilio del certificato elettorale.

Nel medesimo periodo di cui all'articolo precedente, l'elettore impedito per legittimo e comprovato motivo a ritirare il proprio certi-

ficato elettorale, può richiedere all'Ufficio municipale che gli sia recapitato da un messo municipale al suo indirizzo.

Art. 15.

Manifesto relativo ai certificati elettorali.

Di quanto stabilito ai termini degli articoli 13 e 14, gli elettori debbono essere preavvisati mediante manifesto da affiggersi all'albo municipale ed in altri luoghi pubblici.

Un esemplare del manifesto deve essere inviato al Prefetto, al Commissario distrettuale ed al Giudice distrettuale.

Art. 16.

Smarrimento dei certificati elettorali.

Se un certificato elettorale venga smarrito o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente all'Ufficio municipale, sino al giorno precedente le elezioni, di ottenere altro certificato, sul quale l'Ufficio stesso deve dichiarare che è un duplicato, previa annotazione sulla lista degli elettori assegnati al Seggio.

TITOLO III — **Gli eleggibili.**

Art. 17.

Requisiti dei candidati.

Sono eleggibili a Consigliere municipale gli elettori di ambo i sessi, i quali dimostrino che:

1) nell'anno in cui sono tenute le elezioni hanno almeno 25 anni di età;
2) sanno leggere e scrivere in arabo o in italiano;
3) non hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a 3 anni per reato doloso.

Art. 18.

Ineleggibilità.

Non sono eleggibili a Consigliere municipale:

1) i magistrati;
2) i militari;
3) i militarizzati;
4) i Prefetti ed i Commissari distrettuali, nonchè gli impiegati della Regione e del Distretto in cui ha sede l'Amministrazione municipale;
5) gli impiegati dell'Amministrazione municipale.

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio municipale i fratelli ed i parenti in linea ascendente o discendente.

Art. 19.

Incompatibilità.

La carica di Consigliere municipale è incompatibile con quella di Deputato all'Assemblea Legislativa e di Consigliere distrettuale.

Al Deputato, o al Consigliere distrettuale, eletto Consigliere municipale, spetta il diritto di opzione.

Art. 20.

Liste dei candidati.

Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere e non superiore al doppio, secondo l'articolo 7 dell'Ordinamento approvato con Legge 30 settembre 1956 n. 9.

Le liste debbono precisare il nome, paternità, nome dell'avo paterno, data e luogo di nascita ed eventualmente il soprannome dei candidati.

I nomi dei candidati debbono essere contrassegnati con numeri progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista.

La candidatura può essere accettata con dichiarazione scritta, con firma autenticata da un Commissario distrettuale o, nel caso che il candidato risieda in località non sede di Distretto, da un Sindaco.

Art. 21.

Denominazione delle liste dei candidati.

Le liste debbono avere una denominazione.

Non possono essere presentate liste con denominazioni a carattere etnico.

Art. 22.

Sottoscrittori delle liste dei candidati e loro delegati.

Le liste debbono essere sottoscritte, alla presenza del Sindaco o di persona da lui delegata, da un numero di lettori non inferiore e non superiore alle cifre sottoindicate;

— classe A: minimo 200 — massimo 300;
— classe B: minimo 100 — massimo 150;
— classi C e D: minimo 50 — massimo 75;

I sottoscrittori debbono essere iscritti nelle liste elettorali municipali e ciascuno di essi non può sottoscrivere più di una lista.

Dalla lista debbono risultare il nominativo ed il recapito di tre elettori delegati:

1. - a presentare la lista;
2. - a compiere ogni altro atto conseguente e necessario di natura esclusivamente procedurale ed esecutiva.

Art. 23.

Deposito cauzionale.

La presentazione di ogni lista deve essere accompagnata dal deposito di So. 500, nelle Amministrazioni delle classi C e D, di So. 3.000, nelle Amministrazioni delle classi A e B.

Il deposito verrà restituito nel caso in cui la lista ottenga almeno i voti necessari per l'assegnazione di un Consigliere: in caso contrario verrà definitivamente incamerato dall'Amministrazione.

Art. 24.

Contrassegni delle liste dei candidati.

Con la lista deve essere presentato il relativo contrassegno, in quadruplice esemplare.

Il contrassegno non deve essere confondibile con contrassegni di liste presentati in precedenza od adottati da altri partiti preesistenti.

Può essere figurato.

Non deve contenere indicazioni che abbiano riferimento ad emblemi e bandiere di Stati esteri od a motivi di carattere etnico.

Art. 25.

Altri documenti da unire alle liste dei candidati.

Salvo quanto dispongono gli articoli precedenti, le liste debbono essere accompagnate dai seguenti documenti:

1) dichiarazione del Sindaco dalla quale risulti che le firme dei sottoscrittori delle liste sono state apposte da persone iscritte nelle liste elettorali, in sua presenza o di persona da lui delegata;
2) dichiarazione del Sindaco dalla quale risulti che i candidati sono elettori della circoscrizione ed in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 17 e non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità, di cui all'articolo 18;
3) dichiarazione, da parte del candidato, dalla quale risulti che la candidatura è stata da lui accettata, con firma debitamente autenticata ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 20.

Art. 26.

Presentazione delle liste.

Le liste dei candidati debbono essere presentate al Commissario distrettuale od a persona da lui delegata entro le ore 12 del cinquantacinquesimo giorno precedente le elezioni.

Secondo l'ordine di presentazione delle liste, il Commissario distrettuale assegna ad ogni lista completa un numero progressivo e rilascia la relativa ricevuta.

Art. 27.

Adempimenti tardivi e liste respinte.

Se al momento della presentazione di una lista di candidati risultino non adempiute le prescrizioni degli articoli precedenti, il Commissario distrettuale o la persona da lui delegata ai termini dell'art. 26 prefigge agli interessati un termine di cinque giorni per gli adempimenti del caso; decorso inutilmente tale termine, la lista viene dichiarata respinta.

Art. 28.

Copia delle liste.

Entro il quarantacinquesimo giorno precedente le elezioni il Commissario distrettuale trasmette al Ministro per gli Affari Interni, al Prefetto, al Giudice distrettuale ed al Sindaco, in copia, le liste dei candidati ricevute e riscontrate regolari, numerate secondo l'ordine di presentazione, assieme ad un esemplare dei rispettivi contrassegni, precisando altresì il numero complessivo degli elettori e dei Seggi elettorali e delle persone autorizzate a designare i rappresentanti di ogni lista.

Art. 29.

Manifesto delle liste dei candidati.

Il Commissario distrettuale provvede per la compilazione del manifesto contenente le liste dei candidati, riunite secondo l'ordine di presentazione, e dei rispettivi contrassegni; nonchè, entro il trentesimo giorno precedente le elezioni, per la sua affissione, a cura del Sindaco, agli albi distrettuali e municipali ed in altri luoghi pubblici e per la sua diffusione con ogni altro mezzo in uso presso le popolazioni locali.

Art. 30.

Rappresentanti di lista.

I delegati di cui all'articolo 22 hanno diritto di designare un rappresentante di lista per ogni Seggio ed Ufficio elettorale, scegliendoli tra gli iscritti nelle liste elettorali.

Il rappresentante ha diritto ad assistere a tutte le operazioni del Seggio od Ufficio, cui è stato assegnato. Le sue dichiarazioni sono messe a verbale.

L'atto di designazione deve essere presentato non più tardi di dieci giorni prima della data delle elezioni al Commissario distrettuale od alla persona da lui delegata ai sensi dell'articolo 26, che rilascia ad ogni rappresentante di lista una autorizzazione scritta.

TITOLO IV — **Seggi ed Uffici elettorali.**

Art. 31.

Seggi elettorali.

I Seggi elettorali sono composti di un Presidente e di due Scrutatori, dei quali il più anziano assume le funzioni di Vice presidente.

Ogni Seggio ha un Segretario.

Il Presidente e gli Scrutatori sono scelti tra gli elettori, il Segretario anche tra i non elettori.

Tutti sono nominati, su proposta del Sindaco, dal Commissario distrettuale, il quale provvede anche per le sostituzioni eventuali necessarie.

Le nomine debbono essere fatte e notificate agli interessati almeno dieci giorni prima di quello fissato per le elezioni.

Art. 32.

Sostituzione dei Membri e del Segretario di Seggio durante le votazioni.

Alle sostituzioni dei Membri e del Segretario di Seggio, che si dovessero rivelare necessarie durante le votazioni, provvede il Presidente del Seggio scegliendo i medesimi tra le persone presenti che abbiano i requisiti richiesti.

Art. 33.

Uffici elettorali circoscrizionali.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale è costituito dal Presidente, da due Membri e dal Segretario.

Fanno parte dell'Ufficio suddetto anche due persone addette al calcolo delle cifre.

I Membri debbono essere elettori; il Segretario e le persone addette al calcolo delle cifre possono anche non esserlo.

Tutti sono nominati, su proposta del Sindaco, dal Commissario distrettuale, il quale provvede anche alle sostituzioni eventuali necessarie.

Alle sostituzioni che si dovessero rivelare necessarie durante le stesse operazioni elettorali può provvedere anche la persona delegata di cui all'articolo 26.

Art. 34.

Uffici elettorali distrettuali.

In ogni Distretto è istituito un Ufficio elettorale distrettuale, composto dal Presidente, nella persona del Giudice distrettuale, due Membri ed il Segretario.

Fanno parte dell'Ufficio suddetto anche due persone addette al calcolo delle cifre.

I Membri sono scelti fra gli elettori; il Segretario e gli addetti al calcolo anche fra i non elettori.

Tutti sono nominati dal Prefetto, che provvede anche alle sostituzioni eventuali necessarie.

In caso di impedimento, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la sostituzione normale, alla nomina provvede il Commissario distrettuale.

Art. 35.

Obbligatorietà degli incarichi. — Giuramento.

Gli incarichi di cui al presente titolo hanno carattere di obbligatorietà.

Nessuno ne può essere esonerato se non per inderogabili e comprovati motivi.

Prima di assumere l'incarico ogni componente di Seggio o di Ufficio elettorale deve prestare in forma solenne avanti al Cadi od al Giudice regionale il seguente giuramento:

« Giuro nel nome di Dio che svolgerò le funzioni elettorali affi-
« datemi con coscienza, lealtà e col più scrupoloso rispetto della Legge ».

Art. 36.

Carattere ufficiale degli incarichi di componente di Seggio od Ufficio elettorale. — Incompatibilità.

Tutti i componenti di Seggi ed Uffici elettorali ed i Rappresentanti di Lista sono considerati, ad ogni effetto di legge, durante l'esercizio delle loro funzioni, pubblici ufficiali.

Non possono ricoprire le suddette cariche i candidati, i militari, i militarizzati, i Capi delle circoscrizioni amministrative, nonchè i Sindaci e gli Assessori municipali.

Art. 37.

Compensi per i componenti dei Seggi e degli Uffici elettorali.

Ai componenti dei Seggi e degli Uffici elettorali spettano le seguenti diarie:

— Presidenti So. 30
— Segretari - Membri degli Uffici elettorali - Addetti al calcolo delle cifre So. 25
— Scrutatori So. 15

La diaria compete per ogni giorno di effettiva partecipazione alle operazioni dei Seggi e degli Uffici elettorali.

Per ogni giorno di necessaria permanenza fuori della loro normale sede di residenza spetta ai suddetti, a titolo di missione:

— Presidenti	So.	20
— Segretari - Membri degli Uffici elettorali - Addetti al calcolo delle cifre	So.	15
— Scrutatori	So.	10

TITOLO V — **Propaganda elettorale.**

Art. 38.

Inizio e sviluppo della propaganda elettorale.

La propaganda elettorale ha inizio trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.

Nel giorno antecedente e nel giorno stesso delle elezioni è vietata ogni propaganda elettorale, diretta o indiretta.

Art. 39.

Comizi e cortei.

Per i comizi, le riunioni pubbliche di propaganda ed i cortei valgono le disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 1 del 20 febbraio 1954.

Nella medesima circoscrizione municipale non possono aver luogo più di due comizi, riunioni o cortei elettorali nello stesso giorno.

Art. 40.

Manifesti e volantini.

I manifesti ed i volantini di propaganda elettorale debbono essere depositati almeno ventiquattro ore prima presso l'Ufficio del Distretto o presso la persona delegata ai sensi dell'articolo 26.

Sono esenti da ogni onere di natura fiscale.

L'affissione dei manifesti è vietata sugli edifici di culto.

Art. 41.

Uniformi.

E' vietato l'uso di uniformi di tipo militare o con questo confondibili.

TITOLO VI — **La votazione.**

Art. 42.

Aula della votazione.

L'aula della votazione ed il suo arredamento devono essere idonei per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Debbono ivi essere sistemate due cabine, in modo da assicurare la segretezza del voto.

Art. 43.

Accesso all'aula della votazione.

Oltre ai componenti del Seggio ed ai Rappresentanti di lista, possono accedere all'aula della votazione soltanto coloro che hanno diritto di votare nel Seggio stesso.

Gli elettori debbono entrare uno alla volta e non possono portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 44.

Poteri di polizia dei Presidenti di Seggio

Il Presidente è incaricato della polizia dell'adunanza.

Può disporre degli agenti della forza pubblica per fare espellere ed arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reati. La forza non può senza richiesta del Presidente entrare nell'aula della votazione.

Le Autorità civili ed i Comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori all'aula della votazione ed impedire gli ingiustificati assembramenti nelle immediate adiacenze.

Il Presidente può disporre che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione o non rispondano all'invito di restituire la scheda, siano allontanati dall'aula, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

Art. 45.

Consegna al Presidente del materiale elettorale.

Il Commissario distrettuale o la persona delegata ai sensi dello articolo 26, dispone affinchè alle ore 6 antimeridiane del giorno fissato per le elezioni sia consegnata al Presidente del Seggio elettorale, nella sede del Seggio stesso, una cassetta sigillata contenente il seguente materiale:

1) il plico sigillato contenente il bollo del Seggio;
2) il plico sigillato contenente le schede per la votazione;
3) un'urna elettorale;
4) una cassetta per le schede della votazione;
5) due copie del manifesto contenente le liste dei candidati;
6) due copie della lista degli elettori assegnati al Seggio debitamente autenticate dal Commissario distrettuale o dalla persona delegata ai sensi dell'articolo 26;
7) copia dei provvedimenti di nomina dei componenti del Seggio;
8) copia delle autorizzazioni rilasciate ai Rappresentanti di lista;
9) congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto e tutti gli stampati e la cancelleria necessari;
10) boccetta di inchiostro indelebile.

Il Commissario distrettuale provvede pure per la consegna del materiale necessario agli Uffici elettorali circoscrizionali e distrettuali, che sarà pure raccolto in una cassetta sigillata.

Art. 46.

Bolli — Schede — Urne — Cassette.

I bolli dei Seggi e degli Uffici elettorali, le schede per la votazione, le urne e le cassette sono di tipo unico per tutto il Territorio e sono forniti in tempo utile dal Ministero per gli Affari Interni.

I bolli hanno una numerazione unica e progressiva.

Le schede sono di carta consistente, di identico colore e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste, secondo l'ordine di presentazione.

Art. 47.

Costituzione del Seggio elettorale. — Apertura della votazione.

Ricevuta la cassetta con il materiale elettorale, di cui all'articolo 45, il Presidente:

1) procede alla costituzione del Seggio, chiamando a farne parte gli Scrutatori ed il Segretario;
2) invita ad assistere alle operazioni i Rappresentanti di lista;
3) dopo aver constatato e fatto constatare da parte degli altri componenti del Seggio l'integrità dei sigilli che vi sono apposti, apre la cassetta ed estrae il materiale ivi contenuto e lo controlla;
4) dopo aver constatato e fatto constatare l'integrità dei sigilli che vi sono apposti, apre il plico contenente il bollo del Seggio e quello contenente le schede, che pone nell'apposita cassetta in numero pari al numero degli elettori iscritti sulla lista degli elettori del Seggio oltre a venti di riserva; il numero distintivo del bollo ed il numero delle schede vengono segnati sul verbale;
5) constata e fa constatare che l'urna elettorale è vuota e provvede a chiuderla ed a sigillarla, lasciando aperta soltanto la fenditura per l'introduzione delle schede votate;
6) provvede a far visibilmente affiggere il manifesto delle liste dei candidati all'esterno dell'ingresso dell'aula della votazione;
7) parimenti provvede per l'affissione di una copia della lista degli elettori; l'altra copia è tenuta sul tavolo del Seggio;
8) passa il restante materiale elettorale al Segretario.

Tutte le operazioni debbono essere compiute nel minor tempo possibile. Dopo di che il Presidente dichiara aperta la votazione.

Art. 48.

Votanti e riconoscimento della loro identità.

A ciascun Seggio hanno diritto di votare, previa consegna del certificato elettorale:

1) gli iscritti nella lista degli elettori del Seggio;
2) i componenti del Seggio, i Rappresentanti di lista, gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica in servizio presso il Seggio stesso, anche se iscritti in altri Seggi, sempreché siano elettori della circoscrizione municipale; si provvede in tal caso alla compilazione di liste aggiuntive.

Il riconoscimento della qualità di elettore viene deciso, immediatamente con procedimento sommario dal Seggio, sulla base di documenti, testimonianze ed ogni altro mezzo di prova, salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 61.

L'elettore deve apporre prima d ella votazione, accanto alle proprie generalità sulla lista degli elettori, l'impronta digitale fatta con inchiostro indelebile.

Se l'elettore manca del pollice della mano destra, l'impronta è apposta col pollice della mano sinistra.

Nel caso che l'elettore manchi di tutti e due i pollici, sulla sua spalla verrà apposto, pure con inchiostro indelebile, un largo ed evidente segno.

Art. 49.

Disposizioni particolari per i militari e militarizzati.

I militari ed i militarizzati possono ritirare i rispettivi certificati elettorali per il tramite dei Comandi da cui dipendono.

E' vietato anche ai militari ed ai militarizzati di entrare nell'aula di votazione armati, se non su richiesta del Presidente.

Art. 50.

Elettori impediti di votare di persona.

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente al Seggio.

L'elettore, il quale, per impedimento fisico evidente e riconosciuto tale dai Membri del Seggio, si trovi nell'impossibilità di esprimere il voto è ammesso dal Presidente a farlo con l'assistenza di altro elettore di fiducia dell'impedito.

Il Segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui un elettore è stato autorizzato a farsi assistere alla votazione, ed il nome della persona che lo ha assistito.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale

Art. 51.

Modalità della votazione.

Gli elettori sono ammessi a votare secondo l'ordine di presentazione. In caso di presentazione contemporanea, viene seguito l'ordine della lista.

Hanno, però, la precedenza i componenti dei Seggi, i Rappresentanti di lista, i militari ed i militarizzati, in servizio d'ordine.

Espletate le operazioni di cui all'articolo 47, il Presidente dà inizio alle votazioni ed a ciascun elettore riconosciuto consegna di volta in volta una scheda, estraendola dalla apposita cassetta e dopo averla timbrata col timbro del Seggio, ed una matita copiativa.

L'elettore deve recarsi in una delle apposite cabine per la votazione e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata.

Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita. Il Presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla; verifica che la scheda sia del tipo prescritto e porti il bollo del Seggio e quindi l'introduce nell'urna.

Uno dei membri del Seggio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la sua firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna di attestazione di voto nella lista degli elettori.

Le schede *mancanti di bollo* o che *non* siano *del tipo prescritto* non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare (a meno che la mancanza del bollo non sia dovuta ad errore del Presidente o di altro componente del Seggio). Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno uno Scrutatore ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione degli elettori che, dopo avere ricevuto la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso per negligenza o ignoranza l'abbia *deteriorata,* può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata» con la sua firma e quella di almeno uno scrutatore. Il Presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, chev iene prelevata dal plico delle schere residue. Nell'apposita colonna della lista degli elettori è annotata la consegna della nuova scheda.

Ogni scheda valida rappresenta un voto di lista.

Se l'elettore non vota entro la cabina, il Presidente del Seggio deve ritirare la scheda e dichiararne la nullità: l'elettore non è più riammesso al voto.

Due membri almeno del Seggio, tra cui il Presidente od il Vice Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 52.

Orario delle operazioni elettorali.

Le operazioni elettorali si svolgono dalle ore 6 alle ore 20 ininterrottamente. La votazione deve proseguire però fino all'espletamento del diritto di voto degli elettori, che, alle ore 20 si trovino presenti avanti l'aula del Seggio elettorale.

Art. 53.

Pronuncie in via provvisoria del Presidente.

Il Presidente, udito il parere degli Scrutatori, pronuncia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 61, sopra i reclami anche orali intorno alle operazioni del Seggio e sulla nullità dei voti.

TITOLO VII — **Spoglio delle schede. Scrutinio e proclamazione degli eletti.**

Art. 54.

Operazioni preliminari.

Dopo che gli elettori hano votato, il Presidente, sgomberato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo spoglio delle schede e lo scrutinio:

1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultante dalle attestazioni di votazione nell'apposita colonna della lista degli elettori;
3) conta il numero dei certificati elettorali;
4) estrae e conta le schede rimaste inutilizzate nella cassetta e riscontra se il loro numero — calcolate come votate le schede non restituite dagli elettori e quelle restituite dagli stessi di tipo diverso da quello prescritto o senza il bollo — corrisponda al numero dei voti spettanti agli elettori che non hanno votato;
5) raccoglie e pone in un plico (N. 1):
   — le schede, già preparate per la votazione e rimaste inutilizzate nell'apposita cassetta;
   — le schede, rimaste pure inutilizzate nel piego ricevuto dal Commissario distrettuale;
   — i certificati elettorali ritirati dai votanti;
6) vidima con la propria firma e con quella di almeno uno scrutatore tutti i fogli della lista degli elettori, rimasta a disposizione del Seggio, e pone la medesima, in un plico (N. 2);
7) vidima, se non già fatto, con la propria firma e quella di almeno uno scrutatore, le schede ritirate agli elettori ai sensi dell'articolo 51, perchè deteriorate, di tipo non prescritto o senza il bollo del Seggio, e le pone in un plico (N. 3).

Art. 55.

Spoglio delle schede e scrutinio.

Compiute le operazioni di cui all'articolo 54, il Presidente:

1) procede allo spoglio delle schede.
   A tale scopo uno Scrutatore designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al Presidente. Questi enuncia ad alta voce la denominazione della lista, cui è stato dato il voto, mostra la scheda ai rappresentanti di lista e la passa

all'altro Scrutatore, il quale, insieme con il Segretario, annota nell'apposita tabella di scrutinio il voto riportato dalla lista.
Il Segretario proclama ad alta voce il voto di lista e lo Scrutatore pone la scheda spogliata nella cassetta dalla quale furono tolte le schede non usate.
E' vietato estrarre una scheda dall'urna se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta, dopo essere stata spogliata.
Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del Seggio;

2) accerta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati complessivamente dalle liste dei candidati, sommato a quello dei voti contestati o annullati, che non sono stati assegnati ad alcuna lista;
3) accerta la corresponsione numerica tra le cifre segnate nelle varie colonne dei prospetti del verbale, come indicato nel verbale stesso, e, in caso di discordanza, ne indica la ragione;
4) vidima con la sua firma e con quella di almeno uno degli scrutatori:
   — le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati ai sensi dell'art. 57;
   — le carte relative ai reclami ed alle proteste;
   e le pone in un plico (N. 4);
5) raccoglie e pone in un plico (N. 5) le altre schede spogliate;
6) accerta e dichiara, infine, il numero dei votanti, dei voti validi e dei voti riportati da ciascuna lista.

Art. 56.

Modalità varie — Verbalizzazioni — plichi.

Le operazioni prescritte negli articoli 54 e 55 debbono essere eseguite senza interruzione sino al loro compimento e nell'ordine indicato.

Di esse, con tutti i dati numerici e le note necessarie, si fa specifica menzione nel processo verbale.

Tutti i plichi previsti dagli articoli 54 e 55 debbono essere sigillati col timbro del Seggio e sul loro involucro esterno appongono la loro firma il Presidente ed almeno uno degli Scrutatori.

Sullo stesso involucro deve essere indicato sommariamente il contenuto.

Art. 57.

Voti nulli, annullabili e contestati, durante le operazioni di spoglio.

Sono nulli i voti risultanti da schede spogliate:
— di tipo diverso da quello prescritto;
— senza il bollo del Seggio.

Sono annullabili i voti risultanti da schede spogliate;
— che presentino tracce di scrittura o segni non prescritti da ritenersi fatti artificiosamente;

— che non portino espresso alcun voto di lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.

Le schede annullabili sono dichiarate, sentiti i Rappresentanti di lista presenti, nulle, su conforme decisione del Presidente e di ambedue gli Scrutatori.

In caso di diversità di opinioni la scheda è dichiarata contestata.

Sulle schede contestate giudica il Giudice distrettuale.

Art. 58.

Caso di rinvio delle operazioni di spoglio e di scrutinio.

Nel caso che le operazioni di spoglio e di scrutinio non potessero essere ultimate entro il giorno stesso delle elezioni, il Presidente provvede per l'apposizione dei sigilli alle finestre e alle porte dell'aula, ove il materiale, debitamente controllato — comprese le schede non votate il cui numero deve essere segnato nel verbale — resta conservato, chiuso nell'apposita cassetta di cui all'articolo 45. L'aula verrà altresì piantonata da agenti della forza pubblica.

Le suddette operazioni vengono riprese il giorno successivo dal punto in cui sono state interrotte, previa ricostituzione del Seggio.

Art. 59.

Verbali del Seggio.

Il processo verbale del Seggio deve essere redatto in duplice esemplare.

Il primo esemplare, corredato di tutti gli allegati in esso elencati, deve essere consegnato entro la cassetta di cui all'articolo 45 all'Ufficio elettorale circoscrizionale, per gli adempimenti di cui all'articolo seguente; il secondo deve essere consegnato al Sindaco.

Art. 60.

Compiti dell'Ufficio elettorale circoscrizionale.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale, non appena in possesso di tutti i verbali dei Seggi elettorali, calcola il numero dei votanti in tutti i Seggi, quindi determina la cifra elettorale di ogni lista, sommando i voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutti i Seggi.

Il Presidente accerta e dichiara i risultati dello scrutinio e redige verbale del tutto in triplice esemplare.

Un esemplare dello stesso, con il primo esemplare del verbale ed i documenti rimessi dai Seggi elettorali, viene trasmesso all'Ufficio elettorale distrettuale.

Il secondo esemplare viene consegnato al Commissario distrettuale.

Il terzo esemplare viene trasmesso direttamente al Prefetto.

Art. 61.

Compiti dell'Ufficio elettorale distrettuale.
Proclamazione degli eletti.

L'Ufficio elettorale distrettuale riceve tutti i verbali degli Uffici elettorali circoscrizionali e documenti relativi.

Quindi il Giudice distrettuale, assistito dai membri dell'Ufficio, per ogni Amministrazione municipale:

1) determina la cifra elettorale di ogni lista, sommando i voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutti i Seggi;
2) decide sui reclami e sulle schede contestate, correggendo conformemente i risultati;
3) calcola il quoziente elettorale, dividendo il numero complessivo dei voti riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere.
4) attribuisce ad ogni lista tanti seggi quanti sono i quozienti elettorali, contenuti nella cifra elettorale, ed i rimanenti Seggi alle liste che hanno raggiunto i più alti resti tenendo conto anche delle liste che non hanno raggiunto il quoziente: nel caso di resti uguali procede per sorteggio;
5) proclama quindi eletti secondo l'ordine in cui sono elencati in ogni lista, tanti candidati quanti sono i seggi attribuiti alla stessa lista.

Quando sia stata presentata una sola lista sono proclamati eletti tutti i candidati fino alla concorrenza del numero di consiglieri assegnati all'Amministrazione municipale.

Il verbale delle operazioni suddette, redatto in triplice esemplare, deve essere subito inviato al Giudice regionale, al Commissario distrettuale ed al Sindaco, il quale lo porta a conoscenza del pubblico e comunica la proclamazione agli eletti.

Art. 62.

Trasmissione dei documenti elettorali al Giudice regionale.

A cura del Giudice distrettuale tutti i verbali ed allegati relativi dei Seggi ed Uffici elettorali, unitamente ai reclami ricevuti, sono trasmessi al Giudice regionale entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Art. 63.

Convalida delle elezioni.

Al Giudice regionale è riservata la convalida delle elezioni.

Esso pronunzia giudizio definitivo sulle contestazioni, proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati, ai Seggi ed agli Uffici elettorali, durante la loro attività o posteriormente.

Le proteste ed i reclami non presentati direttamente agli Uffici anzidetti, devono essere trasmessi al Giudice regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dal Giudice distrettuale.

Nessuna proclamazione può essere convalidata prima che siano trascorsi trenta giorni dalla proclamazione stessa.

Art. 64.

Surrogazione degli eletti.

Il posto di Consigliere, che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito dal Giudice distrettuale al candidato che nella stessa lista segue immediatamente l'ultimo eletto

TITOLO VIII — **Disposizioni penali**

Art. 65.

Attentati contro il diritto di propaganda.

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, o impedisce l'affissione di manifesti della pubblica Autorità concernenti le operazioni elettorali, o impedisce la diffusione o l'affissione di stampe di propaganda elettorale, ovvero distrugge manifesti o stampe affissi o destinati alla affissione ed alla diffusione, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a So. 2.400.

Alla stessa pena soggiace chi usa mezzi e sistemi di propaganda elettorale non consentiti dalla Legge.

Art. 66.

Sottoscrittori di più liste elettorali.

L'elettore che sottoscrive più di una lista di candidati è punito con la reclusione fino ad un mese o con la multa fino a So. 100.

Art. 67.

Attentati contro la libertà di sottoscrizione delle liste e la libertà di voto.

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per la presentazione di una lista di candidati o il voto elettorale o la astensione, offre, promette o somministra denaro, valori o altra utilità personale, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a So. 1.200.

La stessa pena si applica all'elettore che per dare o negare la firma per la presentazione di una lista di candidati, o per dare o negare il voto elettorale, ha accettato offerte o promese o ha ricevuto denaro o altra utilità personale.

Chiunque usa violenza, minaccia, raggiri od artifizi, per gli scopi di cui al primo comma del presente articolo, è punito con la pena della reclusione a due anni nonchè con la multa fino a So. 2.400.

Art. 68.

Attentati contro la regolarità delle operazioni elettorali di votazione.

Chiunque, con minacce o con atti di violenza turba il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, o impedisce il libero esercizio del voto è punito con la reclusione fino a due anni nonchè con la multa fino a So. 2.400.

Art. 69.

Accesso non consentito alle aule elettorali.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nell'aula della votazione del Seggio elettorale o nell'aula degli Uffici elettorali, ed ivi si intrattiene malgrado l'invito di uscire, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda fino a So. 100.

Se armato è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a So. 1.200.

Art. 70.

Votazioni abusive.

Chi, consapevole di non avere diritto a votare o assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in un Seggio elettorale ovvero chi dà il voto in più Seggi elettorali, ovvero, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista diversa da queli indicatagli, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a So. 600.

Alla stessa pena soggiace chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha, oppure attesta falsamente l'identità dell'elettore al Seggio elettorale.

La stessa pena si applica inoltre a chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali ed a chiunque cede ad altri il proprio certificato lettorale.

La pena è della reclusione fino a due anni nonchè della multa sino a So. 2.400 se i reati di cui ai precedenti due comma sono commessi da un pubblico dipendente od incaricato.

Art. 71.

Mancata riconsegna della scheda votata.

L'elettore che non riconsegna la scheda, o la straccia o la imbratta sì da renderla intenzionalmente inservibile, è punito con la ammenda fino a So. 600.

Art. 72.

Falsaficazione di documenti ed alterazione di dati elettorali.

Chiunque forma falsamente in tutto o in parte liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dalla presente Legge destinati alle

operazioni elettorali, ovvero altera uno di tali atti veri, o sostituisce o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi, ovvero fa scientemente uso degli atti falsificati o alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto, è punito con la reclusione fino a due anni nonchè con la multa fino a So. 2.400.

Alla stessa pena è punito chiunque in qualsiasi modo altera il risultato delle elezioni.

Art. 73.

Atti ed omissioni contrari alle leggi commessi da componenti di Seggi od Uffici elettorali.

Chiunque, appartenendo ad un Seggio o ad un Ufficio elettorale, commette uno dei reati previsti dai precedenti articoli del presente Titolo, è punito con la pena stabilita per detto reato aumentata sino ad un terzo; se compie atti od omissioni non previste dai precedenti articoli, ma contrari, comunque, alla legge e tali da rendere impossibili le operazioni elettorali o da ostacolarne il regolare compimento o da pregiudicarne la validità, è punito con la reclusione sino a tre anni nonchè con la multa sino a So. 3.000.

Art. 74.

Rifiuto ingiustificato di far parte di Seggi o di Uffici elettorali.

Coloro che, essendo designati agli incarichi di membri di un Seggio o di Ufficio elettorale, senza giustificato motivo rifiutino di assumerli o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento dell'Ufficio o del Seggio, sono puniti con la multa fino a So. 600.

Alla stessa sanzione sono soggetti i membri suddetti che, senza giustificato motivo, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 75.

Perdita dei diritti politici e giudizio per diretissima.

Le condanne per i reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione non inferiore ai due anni, privano l'elettore del diritto elettorale e di eleggibilità per un periodo di anni cinque.

Per i reati medesimi si procede con giudizio per direttissima.

TITOLO IX — **Disposizioni finali e transitorie.**

Art. 76.

Il Commissario distrettuale controlla — ed assicura direttamente nel caso di necessità — a che i singoli adempimenti spettanti in base alla presente Legge al Sindaco abbiano corso entro le scadenze e con le modalità prescritte.

Il Prefetto vigila e coordina l'opera dei Commissari distrettuali e quella dei Sindaci.

Art. 77.

I Consigli municipali, che risulteranno eletti in applicazione della presente Legge, resteranno in carica per quattro anni dalla data della prima convocazione.

Art. 78.

La prima convocazione deve avvenire non più tardi di un mese dalla data della proclamazione degli eletti.

La data è fissata con Decreto del Ministro per gli Affari Interni.

Art. 79.

I Consigli municipali in carica si scioglieranno il 30 giugno 1958.

Dopo tale data e sino all'insediamento del nuovo Consiglio, il Sindaco, assistito dagli Assessori, continua a svolgere gli atti di ordinaria amministrazione, ivi compresi gli adempimenti previsti dalla presente Legge.

Art. 80.

Qualora per effetto del Decreto Amministratoriale 22 marzo 1958, n. 7, i Commissari distrettuali siano investiti della carica di Giudice distrettuale, le funzioni demandate dalla presente Legge ai Giudici distrettuali saranno esercitate da persona idonea nominata, su proposta del Prefetto, dal Giudice regionale competente per territorio con suo Decreto.

Art. 81.

Le spese relative alle prossime elezioni amministrative sono a carico dello Stato.

Art. 82.

Sono abrogate l'Ordinanza 20 dicembre 1953 n. 18, il Decreto 24 febbraio 1954 n. 15 e le altre disposizioni incompatibili con la presente Legge.

Art. 83.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nel Bolletino Ufficiale.

La presente Legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Somalia.

Data a Mogadiscio, addì 25 giugno 1958.

IL REGGENTE L'AMMINISTRAZIONE
P. Franca

IL PRIMO MINISTRO
Abdullahi Issa Mohamud

IL MINISTRO AFFARI INTERNI
Hagi Mussa Bogor

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

VARIE

N. N.